

R.G. 18609/2015



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Feriele

così composto:

Dott. Giovanna Carla Dominici	Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti	Giudice
Dott. Guglielmo Rende	Giudice relatore

riunito nella Camera di Consiglio del 29.7.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento R.G. n. 18609/2015 vertente fra:

T **ITALIA s.r.l.**

elettivamente domiciliata in Torino al corso Stati Uniti n. 15 presso lo studio dell'avvocato Roberto Rollero del Foro di Torino rappresentante e difensore unitamente agli avvocati Daniele Maffei e Lorenzo Pintus del Foro di Milano

parte reclamante

e

S/ **s.r.l.**

elettivamente domiciliata in Torino al corso Emilia n. 8 presso lo studio degli avvocati _____
rappresentanti e difensori

parte reclamante

Oggetto: reclamo ex art. 669 *terdecies* del c.p.c.; concorrenza sleale, storno di dipendenti.

Cn

FATTO E VICENDE PROCESSUALI

Con ricorso ex artt. 700 del c.p.c. e 2598 del c.c., depositato in Cancelleria in data 19.5.2015, l'odierna reclamata S _____, ha esposto quanto segue:

- essa ricorrente S _____ è una società operante nel settore dell'editoria tecnica e dei servizi di comunicazione, e, segnatamente, nella redazione e organizzazione di manualistica tecnica cartacea e digitale per diversi settori industriali, fra i quali quello dell'*automotive*;

- la S _____ è in particolare l'"erede" delle attività precedentemente svolte dalla S _____ s.r.l., società costituita nel 1999 a seguito di uno *spin-off* del gruppo F _____ e che a sua volta proveniva da decenni di specifica esperienza maturata nel perimetro delle società controllate da F _____ occupandosi da sempre, nel settore tecnico – editoriale, dell'elaborazione e redazione dei contenuti dei cataloghi di ricambi, dei libretti d'uso e manutenzione, dei manuali di riparazione e dei tempari di riparazione e d'officina;

- la S _____ s.r.l. si è trovata ad affrontare una difficile congiuntura nell'ambito della quale ha presentato un piano di concordato preventivo sostanzialmente basato su un contratto di affitto di ramo d'azienda;

- con detto contratto la S _____ ha rilevato il complesso dei beni organizzati per lo svolgimento delle attività di produzione di editoria tecnica e dei servizi di comunicazione, subentrando nelle posizioni precedentemente occupate da S _____ s.r.l.;

- nell'ambito del predetto contratto, S/ _____ è dunque anche subentrata nei rapporti contrattuali in essere con l'ex gruppo F _____ ora gruppo F(

- l'attività svolta da S _____ per il gruppo F _____ atteneva a due distinte aree: da un lato, i c.d. servizi di comunicazione propriamente detti, dall'altro lato, i servizi di editoria tecnica;

- le commesse F _____ rappresentavano per la S _____ la principale fonte di ricavi, tanto che nel tempo si è creato un vero e proprio ramo d'azienda dedicato all'espellimento di tali commesse; in particolare, il fatturato medio generato da tali attività ha rappresentato indicativamente il 50% del fatturato annuo complessivo di S _____ per il 2013, e circa il 55% del fatturato per l'anno 2014 (i soli c.d. servizi di editoria tecnica incidono sul fatturato di S _____ per una quota pari al circa il 30% del totale);

- alla fine del 2014, F _____ (Fi _____) ha comunicato a S _____ di aver indetto una gara per l'assegnazione di un incarico triennale afferente alla fornitura dei c.d. servizi di editoria tecnica, ovverosia la redazione ed elaborazione di libretti d'uso e manutenzione, cataloghi di parti di ricambio e manuali di riparazione;

- a tale gara ha partecipato anche la società S _____, sino ad allora fornitore dei servizi in parola;

- con comunicazione del 20.2.2015 l'ufficio acquisti del gruppo F _____ ha comunicato alla S _____ che la stessa non si era aggiudicata la gara in quanto altri fornitori avevano formulato offerte economicamente più vantaggiose;

- società aggiudicataria della gara è risultata la parte reclamante T _____ s.r.l., e ciò non ostante il fatto che la stessa alla data del 31.12.2014, secondo quanto risultante dalle risultanze camerali, avesse appena 49 addetti, e solo 2 dei quali presso la sede torinese;

- tale perdita di contratto costituisce per la S _____ un danno ingente (come detto, i servizi di editoria tecnica incidono sul fatturato di

S/ [redacted] (per una quota pari al circa il 30% del totale), tanto che S
T [redacted] s.r.l. hanno dovuto ridiscutere i termini del contratto di
affitto d'azienda in allora stipulato, riducendo l'importo dei canoni mensili
e posticipandone la scadenza al marzo del 2018, e ciò al fine di garantire a
S/ [redacted] s.r.l. lo stesso flusso finanziario in origine previsto;

- nei giorni immediatamente successivi alla missiva del 20.2.2015
nella quale F/ [redacted] comunicava l'assegnazione della commessa ad altri
fornitori, n. 24 collaboratori, peraltro particolarmente qualificati, di S [redacted]
[redacted] sono stati contattati da T [redacted] Italia, la quale ha proposto loro di
passare alla sue dipendenze; di questi, al momento di deposito del ricorso,
ben 16 hanno già rassegnato le proprie dimissioni, i rimanenti hanno
rifiutato l'offerta;

- tutti i predetti dipendenti avevano una notevole anzianità di
servizio maturata con S [redacted] al momento del passaggio presso
T [redacted]
- veniva altresì contattato il sig. [redacted] recentemente
pensionato, ma con un rapporto di collaborazione contrattualizzato con
S [redacted] per un'eventuale nuova collaborazione con [redacted]

- di fatto, la forza lavoro di S [redacted] iddetta al ramo d'azienda
che si occupa delle attività di editoria tecnica per conto di F [redacted] è
stato dimezzato, ciò che impedisce a S [redacted] di offrire i propri servizi
a eventuali nuovi clienti.

Parte ricorrente S [redacted] 1 ha quindi dedotto la ricorrenza - in
capo alla reclamante T [redacted] - di una condotta sleale ex art. 2598 n. 3
del c.c. e, segnatamente, della fattispecie di elaborazione giurisprudenziale
dello storno di dipendenti, rassegnando altresì le seguenti conclusioni:

*"(...) Inibire a T [redacted] (...) con effetto
immediato, ogni ulteriore attività finalizzata o idonea ad assumere alle*

proprie dipendenze, ovvero avvalersi direttamente o indirettamente, a qualunque titolo e così dunque esemplificativamente in forza di rapporti di lavoro subordinato, contratto a progetto, contratto di collaborazione o altre forme di collaborazione comunque denominate, il personale dipendente, a qualsivoglia titolo di S. _____

inibire a T _____ a qualunque titolo e così dunque esemplificativamente in forza di rapporto di lavoro subordinato, contratto a progetto, contratto di collaborazione o altre forme di collaborazione comunque denominata, delle prestazioni dei signori:

ILCASO.it
o in stretto subordine,
inibire a T _____ di destinare tutti i dipendenti

ad operare in favore di F. _____ ovvero altro
soggetto del gruppo F. _____ e/o comunque alle stesse mansioni che gli
stessi svolgevano presso S. _____ e/o comunque presso lo stabilimento
del gruppo F. _____ a

disporre in capo a T _____ una penale non inferiore
a € 20 mila per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione
dell'emanando provvedimento, nonché € 50 mila per ogni violazione dello
stesso;

ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura
della ricorrente e a spese della resistente, per estratto, a caratteri doppi
del normale sui quotidiani *La Stampa* e *La Repubblica*".

C

All'esito del procedimento, il giudice di prime cure - con ordinanza del 10.7.2015 - ha quindi accolto il ricorso ex artt. 700 del c.p.c. e 2598 del c.c. avanzato da S. _____

In particolare, il giudice in allora designato ha ritenuto sussistente la dedotta fattispecie del c.d. storno dei dipendenti e ha inibito all'odierna reclamante T _____ s.r.l. *"lo svolgimento di qualsivoglia attività volta a contattare e ad assumere alle proprie dipendenze (con qualsiasi forma di contratto) personale dipendente di S. _____ s.r.l. per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento"*, fissando altresì per ogni violazione successivamente accertata dell'inibitoria che precede una penale di € 50.000,00.

Il giudice di prime cure ha inoltre inibito alla reclamante T _____ s.r.l. *"di avvalersi a qualsiasi titolo e in qualsivoglia forma delle prestazioni lavorative dei signori _____"*

_____, fissando altresì per ogni violazione successivamente accertata dell'inibitoria che precede una penale di € 50.000,00, a decorrere dal decimo giorno successivo dalla comunicazione del presente provvedimento.

Nella motivazione del provvedimento impugnato il giudice di prime cure ha invero accertato la sussistenza della suddetta fattispecie illecita dello storno di dipendenti ex art. 2598 del c.c., affermando che le modalità

W

con cui esso è stato attuato nel caso in esame non sono conformi ai canoni della correttezza professionale.

In particolare, dalla concentrazione del passaggio dei dipendenti in parola in un medesimo momento temporale, dal loro numero, dalla loro qualificazione professionale, dalla circostanza che essi sono poi stati adibiti in T _____ alle medesime mansioni svolte in S/ _____ – secondo il giudice di prime cure – doveva dedursi la ricorrenza di un chiaro *animus nocendi*, da intendersi come connotato obiettivo della condotta attuata, idoneo a sussumere quest'ultima nella previsione di cui all'articolo 2598 n. 3 del c.c..

Con reclamo ex art. 669 *terdecies* del c.p.c., depositato in Cancelleria in data 20.7.2015, la parte reclamante T

_____ s.r.l. ha quindi richiesto la revoca dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex artt. 700 del c.p.c. e 2598 del c.c. emessa dal giudice di prime cure il 10.7.2015, insistendo quindi per il rigetto delle domande cautelari *ex adverso* avanzate.

Parte reclamante deduce in particolare l'insussistenza nel caso in esame di una fattispecie illecita di storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3 del c.c., formulando peraltro le seguenti precipue censure al provvedimento qui gravato:

1) non esiste una concorrenza attuale fra T _____ s.r.l. e S/ _____ n relazione al cliente F _____: la concorrenza fra i predetti soggetti si è invero consumata a monte nel corso della gara per l'affidamento della commessa I _____ e non è al momento presente e attuale su qualsivoglia altro segmento di mercato;

2) non vi è stata alcuna induzione da parte di T _____ s.r.l. nei confronti dei dipendenti ex S/ _____ da un lato, si è infatti rivolta al mercato del lavoro, anche a mezzo di

apposita società di ricerca di personale (UMANA), per il reclutamento di personale specializzato per assolvere alla commessa F ; dall'altro lato, sono stati gli stessi ex dipendenti S ad autocandidarsi e comunque a decidere il cambio di datore di lavoro in quanto preoccupati della mancanza di prospettive lavorative in S a seguito della perdita della commessa F ;

3) non vi è stata alcuna scorrettezza professionale nei metodi di reclutamento del personale attuati da T

4) la gara indetta da F si è svolta in modo del tutto corretto e lecito;

5) non ricorre il presupposto imprescindibile della fattispecie dello storno di dipendenti, ovverosia l'intento esclusivo di danneggiare il concorrente;

6) non ricorre altresì il presupposto di cui all'articolo 2599 del c.c. rappresentato dal carattere attuale degli illeciti da reprimere;

7) difetta di qualsivoglia motivazione l'estensione dell'inibitoria concessa a "qualsivoglia altro soggetto del gruppo F

8) difetta il fondamento dell'inibitoria di cui all'articolo 2599 del c.c. come tutela unicamente funzionale alla prevenzione in capo al danneggiato di un danno risarcibile, e non già di un vantaggio del danneggiante;

9) non sussiste alcun *periculum in mora*, atteso che non vi è alcun rischio che la società T assuma ulteriori dipendenti avendo essa stessa completato il proprio organigramma;

10) il provvedimento impugnato è comunque nullo ex art. 156 comma 2 del c.p.c. per un insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione: nella motivazione del provvedimento impugnato infatti è scritto che deve essere inibito alla società reclamante di avvalersi dei

dipendenti ivi indicati per il termine di sei (6) mesi decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza; mentre nel dispositivo l'inibitoria ivi contenuta è priva sia termine *a quo* che di termine finale.

A seguito dell'udienza di discussione del 29.7.2015, acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento di prime cure R.G. 12826/2015, udita la discussione orale, il Collegio della Sezione Feriale si è riservato di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

L'articolo 2598 del codice civile, rubricato come "*Atti di concorrenza sleale*", dispone espressamente quanto segue:

"Ferma le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*

2) *diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*

3) *si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".*

Come è noto, la fattispecie del c.d. storno dei dipendenti è una fattispecie di creazione giurisprudenziale fondata sulla previsione di cui all'articolo 2598 n. 3 del c.c..

Diverse (ma non particolarmente numerose) sono state le pronunce della Corte Suprema di Cassazione che nel tempo hanno contribuito a sedimentare nel diritto vivente la nozione e la fattispecie dello storno di dipendenti quale atto illecito, e, segnatamente, quale atto di concorrenza sleale.

La giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce intervenute sul punto, ha chiarito che per aversi storno dei dipendenti quale atto di concorrenza sleale occorre un comportamento diretto a privare intenzionalmente il concorrente di elementi indispensabili o almeno utili al buon andamento della azienda (v. Cass. 1561/1966, Cass. 1864/1967 e Cass. 3763/1968).

Nelle successive sentenze è stato poi specificato che - affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato atto di concorrenza sleale - non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (v. Cass. 125/1974, Cass. 2296/1980 e Cass. 6928/1983).

E' stato quindi specificato - ancor meglio - che il cosiddetto storno di dipendenti mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente di un'impresa concorrente non costituisce attività di concorrenza sleale, ma espressione del principio della libera circolazione del lavoro, ove non sia stato attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, oltre i limiti in cui l'azienda può subire un danno per il fatto stesso di avere un suo dipendente scelto di dimettersi per lavorare presso altro imprenditore (v. Cass. 6682/1987 e Cass. 6712/1996; cfr. anche Cass. 5718/1996).

I supremi giudici hanno invero affermato come la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); essa deve essere, piuttosto, desunta dall'obiettivo che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso il menzionato passaggio, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l'effetto confusorio, o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell'investimento (ossia, l'avviamento) di chi lo subisce (Cass. 5671/1998).

Ribadito che al fine dalla qualificazione dello storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente, la Corte Suprema di Cassazione ha poi precisato che la configurabilità dello storno quale atto illecito non è di per sé preclusa dal fatto che i contatti per passare alle dipendenze dell'impresa concorrente, o per iniziare con questa un rapporto collaborativo, siano stati avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente "stornati", sempre che su tale iniziativa venga poi ad inserirsi l'attività dell'impresa concorrente si da incidere casualmente (tramite, ad esempio, l'offerta di un migliore trattamento economico o di altri vantaggi) sulla decisione dei primi di interrompere il rapporto di lavoro con l'impresa in cui si trovano inseriti (Cass. 13568/2004).

E' stato poi affermato in altra occasione che - affinché lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale - si richiede comunque che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche (v. Cass. 13424/2008; cfr. anche Cass. 9386/2012).

Le ulteriori pronunce da ultime intervenute sul punto hanno ripreso e applicato i predetti principi consolidatisi nel tempo (v. Cass. 18082/2013, Cass. 20228/2013 e Cass. 1100/2014).

Alcune pronunce di merito hanno poi cercato di delineare alcuni elementi sintomatici da cui inferire la sussistenza della fattispecie dello storno di dipendenti, individuandoli - in particolare - nel numero di dipendenti stornati in una data unità di tempo, nella loro peculiare competenza professionale, nella denigrazione dell'impresa rivale quale leva per attuare lo storno, nell'obiettivo difficoltà nel sostituire i dipendenti stornati, nel nuovo ruolo assunto nell'impresa stornante.

Ciò posto, l'individuazione degli esatti confini e connotati della fattispecie in parola - ovvero sia dello storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale, illecito ex art. 2598 n. 3 del c.c. - deve, comunque, necessariamente tener conto della piena coerenza - in materia - dei superiori principi costituzionali della libertà di impresa e di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione (*"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana <...>"*) e della tutela e promozione del lavoro in tutte le sue forme ed espressioni ex art. 35 del Costituzione (*"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed*

applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori <...>").

Pertanto, il solo fatto che un imprenditore – ad esempio – offra prospettive remunerative ed economiche, anche in ordine alla durata e solidità del suo impegno professionale, ai lavoratori di altra impresa, così provocandone il passaggio da una all'altra, non può mai rappresentare di per sé un atto illecito.

La competizione fra imprenditori è infatti libera, e si svolge sia sul mercato dei beni e dei servizi che sul mercato del lavoro; così come libera deve essere la determinazione del singolo lavoratore di decidere presso quale datore di lavoro effettuare la propria prestazione di lavoro dipendente valutando l'affidabilità del datore di lavoro medesimo e le possibilità di sviluppo e crescita dell'azienda in cui è inserito o sta per inserirsi.

Per aversi illecito concorrenziale, occorre – allora – un *quid pluris*. Correttamente tale *quid pluris* deve individuarsi nella violazione dei principi e dei canoni della correttezza professionale nonché nell'intenzione specifica – se non esclusiva, quanto meno prevalente e determinante, o comunque predominante - di nuocere il concorrente.

Il c.d. *animus nocendi* deve peraltro manifestarsi in un connotato oggettivo della condotta, e non già in un tratto meramente e solamente soggettivo di essa, come anche desumibile dal disposto dell'articolo 2600 del cod. civ. ("Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume") che limita il risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale alle sole ipotesi sorrette da dolo o colpa, con ciò rendendo esplicito che un atto di concorrenza sleale per essere tale non deve necessariamente essere assistito da un atteggiamento di dolo o colpa,

ma prescinde da essi (potendo anche essere incolpevole) (in questo caso si darà luogo al solo rimedio inibitorio e non a quello risarcitorio).

L'accertamento in concreto dell'*animus nocendi* deve dunque aver riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore, all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori nonché (e in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare il concorrente.

Ebbene, nel caso in esame, non si rinvencono in capo alla reclamante comportamenti violativi degli ordinari canoni di correttezza professionale, né modalità attuative del passaggio dei dipendenti per cui è procedimento di per sé illecite.

Non si rinviene peraltro neanche il predetto scopo unico o prevalente, o comunque predominante, di nuocere al concorrente al di là del nocimento ordinariamente insito nel passaggio di dipendenti da una società all'altra.

Invero, nella fattispecie qui delibata, il passaggio dei dipendenti da una società all'altra è successivo a un fatto del tutto lecito, ovverosia la perdita della commessa F___ da parte di S___

A tale evenienza, la T'___ è del tutto estranea, nel senso che essa non ha illecitamente determinato la perdita della commessa F'___

La stessa Difesa reclamata, argomentando sul punto, non ha minimamente posto in dubbio la liceità dell'evento contrattuale posto a monte della perdita della commessa in parola.

Ciò posto, la condotta attuata da T'___ - che di fatto si è concretata nell'assumere (o reclutare mediante forme di collaborazione) il 50 % circa (si tratta di 18 dipendenti + 2 soggetti già in pensione) della sua forza lavoro ora impiegata nella commessa F'___ (all'incirca 40 persone)

attingendo al 50 % della forza lavoro che a sua volta S impiegava nella commessa F___ (anche in questo caso si trattava di circa 40 persone) – non presenta, nel caso in esame, alcun profilo di illegittimità, poiché essa non è stata attuata con lo scopo precipuo (obiettivo e soggettivo), esclusivo o prevalente, o comunque predominante, di danneggiare il proprio concorrente, né con comportamenti o modalità violativi dei doveri di correttezza professionale.

Piuttosto, T___, una volta vinta la gara, si è rivolta al mercato del lavoro, anche attraverso un'apposita società di ricerca e reclutamento del personale (v., fra l'altro, il doc. n. 13 del fascicolo T___ ove è riportato l'annuncio di ricerca del personale pubblicato sul "La Stampa" dall'agenzia U___), ed ha assunto nei suoi ranghi, sia personale estraneo alla commessa F___ (nella misura del 50% circa), sia personale S___ che in quella commessa era già impiegata (nella misura del restante 50%).

IL CASO.it
Appare infatti un evento del tutto fisiologico, e comunque strettamente connesso al buon funzionamento del mercato del lavoro, quello in forza del quale i lavoratori impiegati in una data commessa decidano poi di passare alle dipendenze della società subentrante nella commessa medesima, e ciò sia per volontà interiore di mantenere le proprie mansioni sino in allora svolte, sia perché essi possono giudicare più conveniente per se stessi rimanere nel perimetro di una commessa, e di un gruppo industriale, di vaste proporzioni, che assicuri per sé - proprio per tali ragioni - una duratura occasione di lavoro.

D'altra parte, detto meccanismo di funzionamento del mercato del lavoro (connotato dalla permanenza della forza lavoro nella medesima commessa) – in alcuni appalti pubblici – è addirittura imposto *ex lege* a garanzia e tutela dei singoli lavoratori, ciò che giustifica agevolmente

l'evenienza dell'assenza di un'induzione conducente da parte dell'odierna impresa subentrante.

La contendibilità – dunque - non è caratteristica precipua del mercato dei beni e dei servizi, ma anche del mercato del lavoro, la cui flessibilità deve essere garantita, quanto all'ingresso o all'uscita dall'impresa, sia in senso discendente (ovverosia per scelta e decisione datoriale) che ascendente (ovverosia per scelta e decisione del prestatore di lavoro).

Nella fattispecie qui delibata, non vi è prova alcuna che la T _____ abbia provveduto a indurre i lavoratori con metodi illeciti (ad esempio, diffondendo notizie false o denigratorie nei confronti dell'impresa reclamata) a lasciare la S _____

Deve ritenersi piuttosto – coerentemente alle dichiarazioni scritte (versate in atti) rilasciate dai prestatori di lavoro passati da S. _____ a T _____ (v. anche le dichiarazioni rilasciate dal sommario informatore nel corso dell'udienza del _____ innanzi al giudice di prime cure) – che ciò che sia stato assolutamente determinante nella scelta dei lavoratori sia stata una valutazione di affidabilità del nuovo datore di lavoro e delle prospettive di futura stabilità dell'impiego, nonché l'intenzione di proseguire a lavorare nel perimetro dell'indotto F _____, quale fattore di stabilità del posto di lavoro occupato (si vedano in proposito, fra l'altro, i docc. da 15 a 20 del fascicolo T _____ nei quali sono recati diversi articoli di stampa afferenti alle travagliate vicissitudini della S _____ s.r.l., poi dichiarata fallita nel corso del 2015, e in parte della S. _____ società riconducibile alla medesima compagine sociale e al *management* che controllava la S _____ s.r.l.).

E' fatto pacificamente acquisito al procedimento quello secondo cui la S _____ traeva la quasi totalità dei propri ricavi dai rapporti

contrattuali in essere con il gruppo F (v. il doc. n. 5 del fascicolo S/ di primo grado nel quale è riportata una tabella dalla quale si evince che sommando le commesse del gruppo F e quelle afferenti all'I e alle sue controllate, anch'esse facenti parte della "galassia" F si giunge alla quasi totalità del fatturato realizzato dal 2010 al 2014).

Venuto meno questo rapporto privilegiato con il gruppo F, la preoccupazione dei dipendenti per un'effettiva perdita del posto di lavoro e le scarse prospettive di rilancio della S appare non solo comprensibile, ma anche del tutto fondata.

A fronte di ciò, non si rinviene dunque la violazione di alcuna norma di correttezza professionale da parte di T

Né d'altra parte può di per sé censurarsi il fatto - che al momento della partecipazione alla gara indetta da F

s.r.l. non avesse una forza lavoro idonea e sufficiente ad assolvere all'acquisenda commessa.

Sul punto, giova evidenziare come, da un lato, T

s.r.l. sia una società che già nel 2014 aveva in Italia un fatturato pari a oltre 5 milioni di euro, dall'altro lato, come essa faccia comunque parte di un gruppo imprenditoriale americano, di dimensioni mondiali, impegnato nel settore dell'editoria tecnica in tutte le aree geografiche ove è presente un mercato dell'*automotive*, già avente - pertanto - un proprio *know how* facilmente attuabile anche in nuovi mercati e settori, nonché fornitore dei maggiori gruppi automobilistici mondiali.

In altri termini, T s.r.l. non è un soggetto che entra per la prima volta nel settore dell'editoria tecnica privo delle necessarie competenze, bensì un *competitor* espressione di un *player* mondiale del settore, già in possesso del relativo *know how*, tanto è vero

Cx

che è plausibile inferire che proprio tali connotati - fra gli altri - abbiano indotto il gruppo I a sceglierlo come proprio fornitore.

E' dunque irrilevante la circostanza che la T

s.r.l. non avesse già alle proprie dipendenze il numero di prestatori di lavoro sufficienti e necessari all'assolvimento della commessa F, e ciò tenuto anche conto che è circostanza del tutto fisiologica e ordinaria che la forza lavoro di una società sia parametrata all'effettivo e consolidato portafoglio ordini, essendo rilevante - piuttosto - la capacità della società di assolvere complessivamente all'impegno contrattuale a cui si candida, trasferendo in esso, in un secondo momento (ovverosia una volta ottenuta la commessa), le competenze e le metodologie già vagliate e acquisite in altre occasioni contrattuali e in altri mercati geografici.

In altri termini, e considerati comunque i limiti propri della presente decisione cautelare fondata su una delibazione sommaria delle questioni fattuali poste all'attenzione del giudicante, ritiene il Collegio che nel caso in esame non possa ravvisarsi nel comportamento di parte reclamante T un comportamento professionalmente scorretto, essendo la stessa del tutto estranea alla perdita della commessa F da parte della S (non vi è infatti alcun disegno doloso di parte reclamante dietro detto evento) ed essendosi limitata ad accettare ed assumere nel proprio organico personale proveniente dalla S. medesima, senza tuttavia operare alcuna attività illecita di promozione o induzione di detto passaggio di personale, avente piuttosto connotati del tutto ordinari afferenti al fisiologico funzionamento del mercato del lavoro nella peculiare situazione data, caratterizzata dall'avvicendamento in una rilevante commessa di due distinti fornitori per ragioni e motivazioni del tutto lecite.

Alla luce delle predette considerazioni, deve dunque concludersi per l'insussistenza di una fattispecie di storno di dipendenti sussumibile nella previsione di cui all'art. 2598 n. 3 del c.c. e quindi del richiesto requisito del *fumus boni iuris* per l'accoglimento delle domande cautelari qui esaminate.

Il mancato riconoscimento della ricorrenza del predetto requisito del *fumus boni iuris* rende altresì irrilevante delibare la sussistenza o meno del secondo requisito di legge del *periculum in mora*.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze, rispettivamente avanzate dalle parti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle rinnovate istanze istruttorie avanzate in atti (e segnatamente l'audizione dei dipendenti transitati da un'impresa all'altra quali sommarî informatori), giacché non rilevanti al fine del decidere.

Sulla base di tali motivi, ritenuta quindi assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto accogliersi il reclamo avanzato e, conseguentemente, per l'effetto, revocarsi l'ordinanza di prime cure del 10.7.2015 qui gravata, nonché - nel merito - rigettarsi tutte le domande cautelari svolte dalla parte reclamata S.

Le spese di lite (afferenti sia al primo grado cautelare sia alla presente fase di reclamo ex art. 669 *terdecies* del c.p.c.) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e segnatamente dei valori medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato di particolare complessità (da € 260.000,00 ad € 520.000,00).

ck

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e ss. del c.p.c.,

1) **Accoglie** il reclamo proposto e per l'effetto **revoce** l'ordinanza di prime cure del 10.7.2015.

2) **Rigetta** tutte le domande cautelari avanzate dalla parte reclamata S: _____ a s.r.l. nei confronti di T

_____ s.r.l..

3) **Condanna** la parte reclamata S

alla rifusione, in favore della parte reclamante T _____, delle spese di lite che liquida in € 11.205,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 29.7.2015.

Il Giudice relatore
dott. Guglielmo Rende

G. Rende

Il Presidente
dott.ssa Giovanna Carla Dominici

G. Dominici

